

VERBALE DI ACCORDO

Art. 29 e 30 Dlgs 148/2015

Il giorno 21 Marzo 2020, le parti:

STARFOOD SRL con sede legale in via Turati, 29 – 20121 Milano e sede amministrativa in viale Belfiore, 27 – 50144 Firenze, nella persona del Presidente del CDA, Giovanni Battista Decandia, congiuntamente al suo staff e assistito dalla Consulente del Lavoro Sonia Bianconi e dall'Avv. Gianluca Pinto

E

Le Segreterie Nazionali di **FILCAMS CGIL**, **FISASCAT CISL** e **UILTUCS UIL** nelle persone dei sig.ri Fabrizio Russo, Salvo Carofratello e Gennaro Strazzullo, congiuntamente con una delegazione delle Segreterie Territoriali di **FILCAMS CGIL**, **FISASCAT CISL** e **UILTUCS UIL** e delle RSA delle Unità Produttive di **STARHOTELS S.p.A.**

Premesso che

1. STARFOOD s.r.l. gestisce il ramo d'azienda presso l'Hotel Rosa Grand di Milano, costituito da:
 - a. Ristorante denominato "Roses by Italy"
 - b. Ristorante denominato "Sfizio by Italy"
 - c. Bar denominato "Grand Lounge & Bar by Italy"
2. STARFOOD s.r.l. gestisce il ramo d'azienda presso l'Hotel Helvetia&Bristol di Firenze, costituito da:
 - a. Il ristorante "Bristol Winter Garden"
3. STARFOOD s.r.l. è controllata al 100% da Starhotels s.p.a.
4. I dipendenti in organico sono complessivamente alla data del 29 febbraio 2020, n.57, di cui n. 0 dirigenti, n. 1 quadri, n. 4 impiegati e n. 49 operai, n. 3 apprendisti come da elenco allegato;
5. A seguito della grave emergenza sanitaria internazionale determinato dalla diffusione del fenomeno COVID-19 che ha colpito anche il territorio Italiano, creando un grave pregiudizio per l'economia e quindi per il turismo, la nostra società sta assistendo ad una riduzione drastica dell'attività del comparto ristorativo
6. Con Decreto Legge n. 6 approvato il 23 febbraio 2020 ed attuato con i successivi DPCM approvati in data 23 e 25 febbraio 2020 e 1, 4, 8, 9, 11 marzo 2020, e 17 marzo 2020 "Cura Italia" sono state emanate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
7. Con Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 e con il successivo del 17/03/2020 sono state emanate "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che prevedono forme di sostegno al reddito per le lavoratrici ed i lavoratori sospesi o con riduzione dell'orario di lavoro;
8. In data 17/03/2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 che prevede, tra l'altro, norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori;

9. Le parti, dopo una prima richiesta di incontro datata 6/03/2020, si sono incontrate in videoconferenza il giorno 13/03/2020 a seguito dell'emergenza COVID-19, al fine di

valutare la situazione e verificare la sussistenza delle cause di ricorso al Fondo di Integrazione Salariale previsto dall'art. 29 c.3 del D. Lgs 148/2015; in seguito alla pubblicazione del D.L. 18/2020 Starfood srl ha trasmesso alle OOSS una richiesta di esame congiunto ai sensi dell'art. 19 del summenzionato Decreto;

10. Il periodo di riduzione dell'attività è previsto dal 02/03/2020 al 02/05/2020 per un totale di 9 settimane;
11. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 17 aprile 2020 al fine di verificare le modalità di prosecuzione dell'utilizzo dell'ammortizzatore sociale, anche in considerazione di ulteriori provvedimenti legislativi;
12. Starfood srl applica il C.C.N.L. dell'Industria Turistica – pubblici esercizi, sottoscritto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue


- A. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questo accordo.
- B. Le Parti hanno convenuto congiuntamente che il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) ed in particolare l'Assegno Ordinario, di cui all'art. 19 del D.L 18/2020 e agli articoli 29 comma 3 e art. 30 del Dlgs 148/2015 e successive modifiche ed integrazioni, rappresenta l'ammortizzatore sociale idoneo al superamento della grave crisi aziendale, così come evidenziata in premessa e nella comunicazione alle OO.SS., al fine di evitare interventi traumatici sull'occupazione e per salvaguardare il complesso delle professionalità esistenti in azienda.
- C. Le Parti concordano che lo strumento dell'Assegno Ordinario, la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del citato decreto legislativo, e quindi la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro dovrà riguardare di massima tutti i lavoratori operai, impiegati, quadri e apprendisti, salvo eccezioni dovute a motivi di legge, di tutte le unità locali di cui all' allegato 3 garantendo la massima equità nella rotazione delle riduzioni di orario e delle sospensioni.
- D. Il numero dei lavoratori che accederà al FIS è pari quindi a n. 57 (come da allegato 2A che costituisce parte integrante del presente accordo) e riguarderà un arco temporale a partire dal 02/03/2020 e fino al 02/05/2020 (per un totale di 9 settimane).
- E. Le Parti concordano che di norma le sospensioni e le riduzioni dell'orario verranno attuate con riduzione giornaliera e/o settimanale ferma restando tuttavia la possibilità – per improrogabili esigenze di lavoro – di individuare nell'ambito del mese un diverso momento di fruizione più congeniale alle esigenze tecniche e produttive, al fine di garantire all'Azienda adeguata flessibilità, efficienza e velocità di risposta; in tal senso saranno comunque tenuti incontri a livello locale per concordare e monitorare pianificazione e rotazione tra i lavoratori interessati dalla FIS.

I part-time orizzontali e verticali saranno interessati dal FIS in maniera proporzionale rispetto ai lavoratori a tempo pieno.

Le parti si danno atto che stante l'organizzazione del lavoro, il sistema adottato di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro è l'unico tecnicamente possibile e che la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro così attuate consentono di contenere gli effetti negativi della riduzione di attività.


- F. Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, potranno essere ammesse prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti quindi il normale orario contrattuale, solo in presenza di sopravvenute e straordinarie esigenze, per tali intendendosi situazioni contingenti e non pianificabili, rispetto alle quali sussistono vincoli temporali non derogabili, restando inteso che la società ne darà tempestivamente comunicazione alle OO.SS.
- G. L'elenco nominativo dei lavoratori interessati all'Assegno Ordinario, è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 3). L'Azienda dichiara che l'individuazione del personale interessato alla sospensione è stata effettuata nell'ambito e rispetto delle esigenze tecnico produttive organizzative nonché nel rispetto del principio della non discriminazione diretta ed indiretta, dei principi delle pari opportunità e dei criteri obiettivi.
- H. L'erogazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 148/2015 e della Circolare INPS 170 del 15/11/2017 verrà effettuata in favore dei lavoratori tramite anticipazione da parte aziendale, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga, con susseguente conguaglio dei versamenti INPS.
- I. In caso di mancata autorizzazione, le Parti concordano di incontrarsi per valutare gli opportuni interventi ed, in particolare, se utilizzare altri ammortizzatori sociali alternativi.

Letto confermato e sottoscritto,



STARFOOD SRL

OO.SS.







Allegati:

1. Elenco Unità Produttive
- 2A. Elenco nominativo dei lavoratori interessati all'assegno ordinario periodo 2/3/2020 al 3/5/2020
3. Numero dipendenti suddiviso per Unità Produttiva e Provincia